

Resta in bilico il decreto legge atteso oggi in cdm. Incertezze sulle opere definanziate

Dl Pnrr in cerca di coperture

Per i sindaci più anticipi e clausola di responsabilità

DI FRANCESCO CERISANO

Decreto legge Pnrr in cerca di coperture. Servirà ancora un approfondimento sui dettagli tecnici e soprattutto sulle fonti di finanziamento, affinché il nuovo dl Pnrr (il quarto da quando il Recovery Plan ha preso il via) veda la luce. E così il decreto, atteso oggi in consiglio dei ministri, resta in bilico. Con buona pace dei sindaci che si attendevano un provvedimento double face che avrebbe dovuto in primis fare chiarezza sulle fonti di finanziamento delle opere fuoriuscite dal Piano. Tra le novità attese dai comuni anche la possibilità di innalzare dal 10 al 30% le anticipazioni alle imprese, oggi frenate da una procedura troppo farraginoso. Una chance espressamente richiesta dall'Anci nell'ultima cabina di regia (si veda ItaliaOggi del 17 gennaio). Il rovescio della medaglia sarà



Raffaele Fitto

rappresentato dalla clausola di responsabilità che i sindaci saranno chiamati dal governo a rispettare: dovranno rimborsare allo Stato le risorse comunitarie perse per il mancato raggiungimento degli obiettivi Pnrr qualora esso risulti imputabile a eventuali ritardi comunali.

Il tema delle risorse

Come detto, il decreto a cui sta lavorando il ministro **Raffaele Fitto**, dovrà chiarire quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali, prima inserite nel Pnrr e poi espunte. In ballo ci sono 10 miliardi di risorse su cui i sindaci chiedono certezze. Certezze che non sono arrivate dall'ultima cabina di regia dello scorso 16 gennaio, convocata dal governo per tracciare la road map di un anno, il 2024, che con 113 tra milestone e target (di cui 74 da raggiungere nel secondo semestre) risulterà decisivo per il Pnrr, soprattutto alla luce dei magri risultati, sul fronte della spesa, registrati nel 2023.

Nell'anno appena trascorso, infatti, il governo è riuscito a convincere l'Europa sulla necessità di una rinegoziazione del Piano da cui sono usciti interventi per 15,9 miliardi di euro (di cui una decina di competenza dei comuni) per lasciare posto alle misure fina-

lizzate a conseguire gli obiettivi del RePowerEu.

Ma gli stessi risultati non sono stati raggiunti sul fronte della spesa, un capitolo che resta preoccupante visti i 2,5 miliardi di fondi Pnrr spesi sul totale di quelli assegnati, pari a circa il 7,4% degli obiettivi programmati.

Un risultato magro, probabilmente frutto delle incertezze normative e applicative legate alla rinegoziazione, ancor più evidente se paragonato ai risultati del 2021 e del 2022 quando

le amministrazioni titolari erano riuscite a spendere tutte le risorse programmate.

Per quanto concerne il capitolo semplificazioni, il decreto dovrebbe accogliere le richieste dei sindaci che a più ripre-

se hanno chiesto di poter elevare fino al 30% (della dotazione finanziaria di ciascuna misura) le anticipazioni alle imprese. Oggi il limite è al 10% ed è consentito ai comuni andare oltre tale soglia solo in "casi eccezionali" dopo aver inviato al Mef un'apposita richiesta "motivata dalla necessità di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla modalità con cui l'intervento deve essere realizzato", come ha spiegato una circolare della Ragioneria ge-

nerale dello Stato (n.19 del 27 aprile 2023). Una procedura troppo farraginoso e ad alto rischio di intoppi burocratici che i sindaci hanno chiesto di sbloccare.

— © Riproduzione riservata —



Piccole opere, fondi ridotti del 30% rispetto al passato

Il taglio imposto dall'ultima Manovra ai fondi per le piccole opere comporta una riduzione del 30% dei contributi rispetto agli scorsi anni. Le risorse decurtate (44 milioni di euro per il 2024, 14 milioni per il 2025, 26 milioni per il 2027) sono state destinate alle province in dissesto e soprattutto ad alleggerire per tutti la spending review. A chiarire il passaggio è l'Ifel con una breve nota di precisazione a fronte dei tanti quesiti ricevuti dai mini enti, beneficiari della misura. L'Uncem, invece, è sul piede di guerra.

Tutto nasce con il decreto del Ministero dell'Interno del 18 gennaio scorso recante "Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2024", in applicazione dell'art. 30, comma 14-bis, del dl 34/2019. Ad oggi il predetto decreto ministeriale è al controllo, preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, ma ne è stata comunque data notizia per facilitare le operazioni contabili da parte dei beneficiari. L'importo assegnato è per tutti di 58.589,87 euro e i comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio. Ma l'assegno è stato molto più consistente negli anni scorsi (circa 84mila euro). A causarne la riduzione è stata la legge di bilancio 2024 (l. 213/2023), attraverso due norme: il comma 484, che costituisce un fondo da 10 milioni a favore delle province in crisi, e il comma 508, che ha pescato 70 milioni tra il 2024 e il 2027 nel quadro della redistribuzione delle economie dei fondi Covid. Questa seconda previsione è più difficile da spiegare in quanto in termini di cassa l'intervento è coperto dai comuni in surplus di risorse. Tuttavia, è stata ritenuta necessaria anche una copertura in termini di maggior indebitamento netto, scaricandola in gran parte sul fondo per le piccole opere. Se Ifel rimane sostanzialmente neutrale, Uncem non risparmia critiche parlando, con il presidente Marco Bussone, di tagli "ingiustificati e inopportuni" e chiedendo al Parlamento di intervenire.

Matteo Barbero

— © Riproduzione riservata —

Giudici onorari: 58.840 €, pensione e ticket

DI GIOVANNI GALLI

Ai magistrati onorari del "ruolo ad esaurimento" confermati che esercitano "le funzioni in via esclusiva" è corrisposto "un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, di euro 58.840". Inoltre viene "riconosciuto un trattamento per l'esclusivo esercizio delle funzioni onorarie da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto, da determinarsi secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile". Ai magistrati onorari del "ruolo ad esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva" è corrisposto "un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 20.000". Con cadenza quadriennale i magistrati onorari confermati sono sottoposti a valutazione di idoneità professionale.

Sono alcune delle previsioni contenute nello schema di disegno di legge recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, che dovrebbe approdare oggi all'esame del consiglio dei ministri. Il ddl apporta una serie di modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

Vi si prevede tra l'altro che i magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps e alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale:

a) assicurazione per l'invalidità, la vec-

chiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

Ai magistrati onorari è anche riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, ove venga superata la soglia delle sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario. I magistrati che "esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore" della legge, "purché la sede richiesta presenti una copertura e sia ubicata nel medesimo distretto di Corte di appello della sede assegnata".

La nuova assegnazione avverrà con decreto del ministro della Giustizia, "previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura", su proposta della "sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario" adottata dopo aver sentito "i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono ubicati l'ufficio di provenienza e quello richiesto". La domanda non potrà essere accolta "se l'ufficio di provenienza presenta una copertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60% e può essere riproposta solo decorsi quattro anni dal precedente decreto di nuova assegnazione". I giudici onorari di tribunale confermati a domanda possono essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti copertura di organico, nell'ambito del distretto di Corte d'Appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice onorario di tribunale.



Il testo della legge su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —